

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 564

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TOZZI CONDIVI

Presentata il 18 ottobre 1968

Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis n. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Fra i grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, vi sono i gravissimi e particolari casi che riteniamo di precisare qui appresso:

Lettera A.

n. 1 — alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente;

n. 2 — perdita anatomica funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Lettera A-bis.

n. 1 — alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente;

n. 3 — lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori

e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

La descrizione delle mutilazioni testé fatta mi esime dall'illustrare ulteriormente il sacrificio compiuto in difesa della collettività da parte di questi nobilissimi figli elencando le conseguenze e difficoltà veramente dolorose che da tale gravissima situazione scaturirono.

Dall'esame dei casi sopra elencati, si possono esattamente valutare le innumerevoli quotidiane necessità che non possono assolutamente considerarsi compensate dalle normali disposizioni che regolano la pensionistica di guerra. A tali grandi mutilati, infatti, la vigente legge sulle pensioni di guerra, attribuisce un trattamento economico complessivo che oscilla dalle lire 189.500 alle lire 209.500 mensili. Ora, tale trattamento, nella realtà odierna, è del tutto insufficiente alle straordinarie esigenze della vita di questi grandi invalidi, i quali, infatti, oltre alle ordinarie preoccupazioni di ogni famiglia, devono affrontare difficoltà indescrivibili per la continua effettiva necessità di assistenza e di accompagnamento di altre persone.

Per questi motivi che, talvolta, assumono aspetti davvero dolorosi e tragici, ritengo di proporvi di concedere a questi nostri fratelli più provati dalla sventura — la maggior

parte dei quali sono ormai in età assai avanzata — un assegno speciale non reversibile annuo rispettivamente di lire 2.000.000 e di lire 1.500.000, da corrisponderci in aggiunta al trattamento economico complessivo previsto dalla legge sulle pensioni di guerra.

L'assegno speciale deve considerarsi concesso a titolo di riconoscenza della Patria per più degnamente onorare — nel cinquantenario di Vittorio Veneto — il sacrificio compiuto da

questi grandi invalidi che sono i più duramente colpiti.

Non desidero parlare di onere della proposta (essendo i grandi invalidi di lettera A appena 125 e quelli di lettera A-bis circa 1.500), giacché in questi casi deve prevalere il grande senso di comprensione, di fraternità e di riconoscenza che noi dobbiamo, e la Nazione tutta deve avere, nei confronti di tali nostri veramente benemeriti cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera A, A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso — a decorrere dal 4 novembre 1968 — un assegno speciale annuo, non reversibile, rispettivamente di lire 2.000.000 e di lire 1.500.000.

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in circa 2 miliardi e 500 milioni di lire all'anno, si provvede mediante inserzione nel bilancio 1969.

Alla spesa relativa all'esercizio finanziario 1968, calcolata in lire 400 milioni, si provvede coi fondi iscritti nello stato di previsione del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.